

REPERTORIO N. 24089

FASCICOLO N. 2913

ATTO COSTITUTIVO

della "IDEST S.R.L."

Repubblica Italiana

L'anno millenovecentonovantasei e questo giorno ventisei del
mese di marzo

=26 marzo 1996=

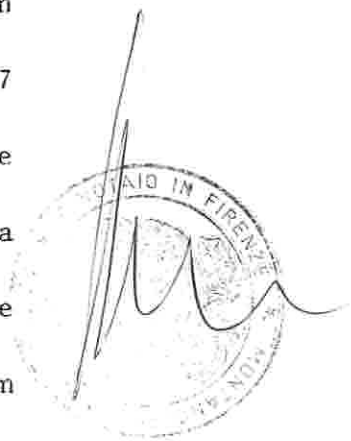
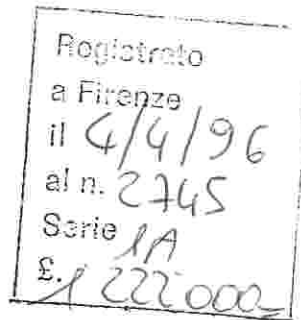
in Campi Bisenzio presso la Casa Comunale al civico n. 36 di
piazza Dante.

Davanti a me Avv. Rosanna Montano, Notaio in Firenze,
iscritta al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di
Firenze, Pistoia e Prato, senza assistenza dei testimoni,
avendovi i comparenti, d'accordo tra di loro e con il mio
consenso rinunciato.

SI COSTITUISCONO

- COMUNE DI CAMPI BISENZIO, codice fiscale 80016750483 in
persona del sindaco signor Chini Adriano, nato a Vicchio il 7
aprile 1950 munito dei poteri per quest'atto, giuste delibere
della Giunta Comunale n. 948 del 28 luglio 1995 che in copia
conforme si allega al presente atto sotto la lettera "A" e
del Consiglio Comunale n. 204 del 30 novembre 1995 che in
copia conforme si allega al presente atto sotto la lettera
"B" entrambe esecutive:

- "DBA - Associazione per la documentazione le biblioteche e
gli archivi", associazione non riconosciuta, con sede in



Firenze Largo Alinari n. 11 codice fiscale 01946190483.
costituita con atto ai rogiti Notaio Mario Piccinini del 22
giugno 1982 registrata a Firenze il 5 luglio 1982 al n. 7576.
il cui statuto aggiornato è stato approvato con atto del
medesimo Notaio Mario Piccinini del 29 ottobre 1991
registrato a Firenze il 12 novembre 1991 al n. 7085. in
persona del Presidente dell'Associazione Giovanni Gozzini
nato a Firenze il 13 luglio 1955 residente a Firenze in
Piazza della Costituzione 3. munito dei poteri per quest'atto
in forza di delibera del Consiglio Direttivo del 18 luglio
1995 che per estratto da me Notaio autenticato si allega al
presente atto sotto la lettera "C".

enti italiani.

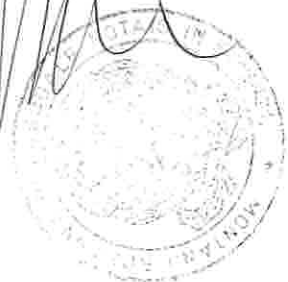
Io Notaio sono certo dell'identità personale dei comparenti,
i quali con quest'atto convengono e stipulano quanto segue:

- 1) E' costituita fra Comune di Campi Bisenzio e
l'associazione non riconosciuta "DBA - Associazione per la
documentazione le biblioteche e gli archivi" una società a
responsabilità limitata sotto la denominazione "IDEST
S.R.L.",
- 2) La società ha sede legale in Campi Bisenzio Piazza Dante
n. 36.
- 3) La durata della società è fissata fino al 31 dicembre
2050.
- 4) La società è retta dallo statuto sociale formato da trenta

articoli che si allega al presente atto sotto la lettera "D" per farne parte integrante e sostanziale, previa lettura da me Notaio data ai comparenti.

5) La società ha per oggetto:

- analisi e ricerche applicate nei campi della documentazione, della elaborazione, promozione e gestione di progetti documentari;
- servizi di documentazione sulle novità librarie;
- servizi di inventariazione e catalogazione di materiali documentari librari e non librari;
- implementazione di database, gestione del relativo sistema informativo, diffusione delle informazioni anche per via telematica;
- diffusione di informazioni bibliografiche a stampa e su altri supporti;
- attività editoriale a stampa ed elettronica;
- servizi di consulenza gestionale e assistenza nel campo delle attività documentarie e biblioteconomiche;
- servizi di consulenza e assistenza in materia di forniture librarie e non librarie nell'ambito dei servizi documentari, bibliografici ed editoriali;
- analisi, sperimentazione e sviluppo di applicazioni informatizzate in ambito archivistico, documentario e biblioteconomico;
- gestione di corsi e attività formative;



- ideazione, elaborazione e gestione di progetti documentari nell'ambito di programmi della cooperazione tra aziende e istituzioni anche nell'ambito dei bandi comunitari;
- sviluppo di procedure e di programmi in ambiente CDS/ISIS nonché assistenza agli utilizzatori di tale software;
- progettazione e gestione di attività promozionali, espositive e convegnistiche nei settori di intervento sopra elencati.

Al fine dell'attuazione degli scopi sociali, la Società potrà compiere tutti gli atti o operazioni industriali, commerciali, mobiliari, immobiliari, finanziarie aventi attinenza con detto suo oggetto; potrà inoltre assumere, in via non prevalente ai sensi delle leggi n. 1/91 e 197/91, interessenze e partecipazioni in società o enti, aventi per oggetto attività strettamente connesse con lo scopo sociale.

6) Il capitale sociale è fissato in £. 125.000.000. (centoventicinquemilioni) suddiviso in quote ai sensi dell'art. 2474 C.C. e viene così sottoscritto dai soci:

- Comune di Campi Bisenzio £. 75.000.000. (settantacinquemilioni);
- "DBA - Associazione per la documentazione le biblioteche e gli archivi" £. 50.000.000. (cinquantamilioni).

Sulle quote di capitale sottoscritto sono stati già versati ai sensi dell'articolo 2475 C.C. i tre decimi pari a

complessive	£.	37.500.000.
-------------	----	-------------

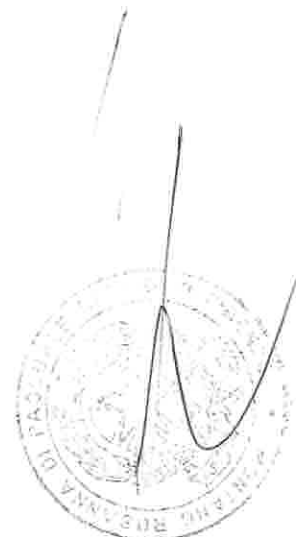
(trentasettemilionicinquecentomila) come risulta dalla ricevuta rilasciata da Cassa di Risparmio di Firenze Filiale di Carmignano in data 14 marzo 1996 che in copia da me Notaio autenticata in data odierna si allega al presente atto sotto la lettera "E".

I comparenti dichiarano che i restanti sette decimi del capitale sociale saranno versati nelle casse sociali a richiesta dell'organo amministrativo.

7) Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno. Il primo esercizio si chiuderà il 31 dicembre 1996.

8) L'amministrazione viene affidata per i primi tre esercizi sociali a un Consiglio di Amministrazione composto di tre membri ora nominati nelle persone dei signori Aldo Venturelli nato a Città di Castello (Perugia) il 6 maggio 1932 residente a Campi Bisenzio Via Tevere n. 36 codice fiscale VNT LDA 32E06 C745U - Presidente, Rosanna Fabrizi nata a Firenze il 3 ottobre 1944 residente a Campi Bisenzio Piazza A. Moro n. 16 codice fiscale FBR RNN 44R43 D612Y e Giovanni Errera nato a Tripoli il 31 ottobre 1936 residente a Firenze Via del Ghirlandaio n. 31 codice fiscale RRR GNN 36R31 Z326P entrambi consiglieri.

Quali componenti del Collegio Sindacale per i primi tre esercizi sociali vengono nominati i signori Dott. Carlo Brogioni nato a San Casciano Val di Pesa il 16 dicembre 1940 residente a Firenze Via Bezzecca n. 7 codice fiscale BRG CRL



40T16 H791V - Presidente. Dott. Mauro Massai nato a Campi Bisenzio il 20 ottobre 1950 residente a Campi Bisenzio Via del Giglio n. 92 codice fiscale MSS MRA 50R20 B507T e Rag. Andrea Vinattieri nato a Prato il 1° agosto 1961 residente a Carmignano Via Terza Diramazione sinistra Baccheretana 13/15 codice fiscale VNT NDR 61M01 G999J.

Ai componenti del Collegio Sindacale verranno attribuiti gli emolumenti sulla base dell'onorario minimo previsto dalla tariffa professionale dei Dottori Commercialisti vigenti alla fine di ogni esercizio sociale.

9) Gli utili netti risultanti dai bilanci annuali di esercizio, dedotta la riserva legale, saranno ripartiti fra i soci in proporzione alle rispettive quote salvo diverse disposizioni adottate dall'assemblea.

10) I comparenti delegano il signor Aldo Venturelli ad apportare al presente atto e all'allegato statuto tutte quelle modifiche ed integrazioni che venissero eventualmente richieste dall'Autorità Giudiziaria ai fini dell'omologazione nonché a ritirare l'importo del versamento dei tre decimi presso l'Istituto di Credito sopra indicato, non appena saranno ultimate le formalità per la legale costituzione della società.

11) Le spese per la costituzione della società ammontano presumibilmente a £. 5.000.000. (cinquemilioni) e vanno a carico della società medesima.

I comparenti mi dispensano dalla lettura degli allegati fatta eccezione per l'allegato "D".

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto dattiloscritto da persona di mia fiducia e sotto la mia direzione e in parte scritto di mio pugno su due fogli per facciate tre per intero e parte della presente che ho letto ai comparenti i quali l'approvano e con me lo sottoscrivono.

F.to: Adriano Chini

" Giovanni Gozzini

" Rosanna Montano Notaio

A handwritten signature in dark ink is written over a circular notary stamp. The stamp contains the text "ROSANNA MONTANO" and "NOTAIO" around the perimeter. The signature is a stylized, cursive script.

STATUTO SOCIALE

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

ALLEGATO "D"

ALL'ATTO REP. N.

24089/2913

Articolo 1

E' costituita una società a responsabilità limitata sotto la denominazione "IDEST S.R.L."

Articolo 2

La società ha per oggetto:

- analisi e ricerche applicate nei campi della documentazione, della elaborazione, promozione e gestione di progetti documentari;

- servizi di documentazione sulle novità librarie;

- servizi di inventariazione e catalogazione di materiali documentari librari e non librari;

- implementazione di database, gestione del relativo sistema informativo, diffusione delle informazioni anche per via telematica;

- diffusione di informazioni bibliografiche a stampa e su altri supporti;

- attività editoriale a stampa ed elettronica;

- servizi di consulenza gestionale e assistenza nel campo delle attività documentarie e biblioteconomiche;

- servizi di consulenza e assistenza in materia di forniture librarie e non librarie nell'ambito dei servizi documentari, bibliografici ed editoriali;

- analisi, sperimentazione e sviluppo di applicazioni;

- analisi, sperimentazione e sviluppo di applicazioni;

informatizzate in ambito archivistico, documentario e biblioteconomico;

- gestione di corsi e attività formative;

- ideazione, elaborazione e gestione di progetti documentari nell'ambito di programmi della cooperazione tra aziende e istituzioni anche nell'ambito dei bandi comunitari;

- sviluppo di procedure e di programmi in ambiente CDS/ISIS nonché assistenza agli utilizzatori di tale software;

- progettazione e gestione di attività promozionali, espositive e convegnistiche nei settori di intervento sopra elencati.

Al fine dell'attuazione degli scopi sociali, la Società potrà compiere tutti gli atti o operazioni industriali, commerciali, mobiliari, immobiliari, finanziarie aventi attinenza con detto suo oggetto; potrà inoltre assumere, in via non prevalente ai sensi delle leggi n. 1/91 e 197/91, interessenze e partecipazioni in società o enti, aventi per oggetto attività strettamente connesse con lo scopo sociale.

Articolo 3

La società ha sede legale in Campi Bisenzio, Piazza Dante n. 36.

Articolo 4

La durata della società è fissata al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata o anticipatamente sciolta con deliberazione dell'Assemblea Straordinaria, osservate le disposizioni di

legge.

Articolo 5

Il capitale sociale è fissato in L. 125.000.000. (centoventi-cinquemilioni) ed è diviso in quote da nominali lire mille o multipli di lire mille.

Le quote sono indivisibili: ogni quota di lire 1.000. dà diritto ad un voto.

La maggioranza del capitale sociale può essere posseduta unicamente da soggetti ai quali, per legge, sia riconosciuta la qualifica di Ente Pubblico, nonchè da Società facenti parte di gruppi a maggioranza di capitale pubblico.

Articolo 6

Il possesso delle quote sociali comporta l'accettazione dell'atto costitutivo, dello Statuto e di tutte le deliberazioni assembleari.

Articolo 7

Il socio non può alienare la propria quota, o parte di essa, a terzi senza averla prima offerta in prelazione agli altri soci.

Pertanto il socio che voglia vendere in tutto o in parte la propria quota dovrà darne comunicazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione indicandò le quote offerte in vendita, il prezzo convenuto, le modalità di pagamento, il nominativo e le generalità del soggetto interessato all'acquisto ed allegando in fotocopia l'offerta di acquisto

ricevuta: qualora la comunicazione non contenga tutte le suddette indicazioni sarà considerata priva di ogni effetto.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, dovrà darne notizia a tutti gli altri soci.

In caso di pluralità di soci interessati, il numero delle quote spettante ad ogni socio sarà proporzionale a quello da ciascuno di essi possedute.

Tutte le comunicazioni previste nel presente articolo dovranno essere eseguite tramite lettera raccomandata A.R. ed indirizzate al Presidente del Consiglio di Amministrazione presso la sede legale ed ai soci presso il domicilio risultante dal Libro dei Soci.

Il diritto di prelazione a favore dei soci opererà, ai sensi del presente articolo, anche nel caso che taluno di essi intenda trasferire senza corrispettivo, permutare o altrimenti disporre delle quote, anche per transazione o per cessione dei beni.

Ciascun socio che intenda concedere proprie quote in usufrutto o in pegno, o comunque sottoporle ad altre operazioni che ne limitino la piena disponibilità, è obbligato ad informare gli altri soci e ad offrire ad essi la prelazione dei corrispondenti diritti (di usufrutto, proprietà, in casi di pegno e simili) ai sensi del presente articolo.

Per le ipotesi considerate nei commi precedenti, in caso di

mancato accordo sul prezzo, varrà quello determinato da un perito arbitratore da nominarsi d'accordo tra le parti e, in caso di ulteriore disaccordo, dal Presidente del Tribunale di Firenze a istanza del Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche nel caso di vendita dei diritti di opzione derivanti da aumenti di capitale; in questo caso i termini suindicati saranno dimezzati.

La vendita delle quote e dei diritti di opzione e l'effettuazione delle altre operazioni di cui sopra sarà efficace nei confronti della Società solo dopo che il Consiglio di Amministrazione, nella prima riunione successiva alla segnalazione effettuata da chiunque degli interessati, avrà accertato che l'operazione è stata posta in essere nel rispetto di quanto stabilito al presente articolo.

In ogni caso, a pena di inopponibilità alla Società, l'alienazione delle quote e l'effettuazione di operazioni che ne limitano la piena disponibilità, potrà avere luogo soltanto se la maggioranza delle quote rimarrà ai soci descritti all'art. 5. terzo comma, del presente Statuto.

Articolo 8

La condizione posta all'ultimo comma del precedente art. 7 dovrà venire rispettata anche nel caso di emissione di nuove quote a seguito dell'aumento del capitale sociale.

~~TITOLO II - ASSEMBLEA~~

~~Articolo 9~~

~~L'Assemblea, regolarmente convocata e costituita, rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità della legge e dello Statuto, vincolano tutti i soci, ancorchè assenti o dissenzienti.~~

~~Articolo 10~~

~~I soci possono farsi rappresentare nell'assemblea secondo il disposto dell'art. 2372 C.C. (richiamato dall'art. 2486 C.C.); ciascun intervenuto in Assemblea non può, comunque, rappresentare più di due soci.~~

~~Hanno diritto di intervenire all'Assemblea i soci iscritti nel Libro dei Soci il giorno fissato per l'adunanza.~~

~~La regolarità delle deleghe è accertata dal Presidente dell'Assemblea, al quale spetta anche determinare le modalità di votazione.~~

~~Articolo 11~~

~~L'assemblea è convocata dal Consiglio di Amministrazione mediante avviso raccomandato da spedire ai soci almeno otto giorni prima dell'adunanza al domicilio risultante dal Libro dei soci.~~

~~L'avviso deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.~~

~~In mancanza della suddetta formalità, l'Assemblea è regolarmente costituita quando è presente o rappresentato~~

~~L'intero capitale sociale e sono intervenuti tutti gli Am-~~
~~ministratori in carica e i Sindaci effettivi.~~

~~Articolo 12~~

~~L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Am-~~
~~ministrazione o, in sua assenza, dalla persona che sarà~~
~~designata dai presenti.~~

~~Il Presidente, sempre che il verbale non debba essere redatto~~
~~da un Notaio, è assistito da un Segretario nominato dagli~~
~~intervenuti anche fra non soci.~~

~~Articolo 13~~

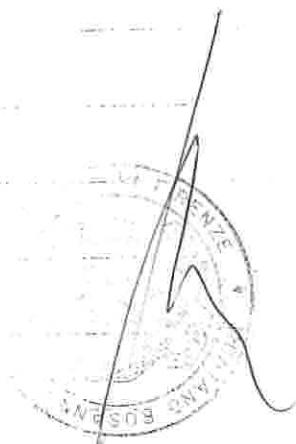
~~L'assemblea è convocata in via ordinaria, almeno una volta~~
~~all'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio~~
~~sociale.~~

~~Ai sensi dell'art. 2364, ultimo comma, C.C. (richiamato dal-~~
~~l'art. 2486 C.C.), qualora particolari esigenze lo~~
~~richiedano, il Consiglio di Amministrazione può deliberare la~~
~~convocazione dell'Assemblea per l'approvazione del bilancio~~
~~entro i sei mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.~~

~~L'Assemblea è inoltre convocata, in via ordinaria e~~
~~straordinaria, ogni qualvolta il Consiglio di Amministrazione~~
~~lo ritenga opportuno, nonchè in ogni caso previsto dalla leg-~~
~~ge e dal presente Statuto.~~

~~Articolo 14~~

~~L'Assemblea Ordinaria delibera col voto favorevole di tanti~~
~~soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale.~~



L'Assemblea Straordinaria delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno i due terzi del capitale sociale.

Articolo 15

Le deliberazioni dell'assemblea sono fatte constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario o dal Notaio.

Le copie e gli estratti dei verbali, anche per la loro produzione in giudizio, sono certificati conformi dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e dal Segretario o dal Notaio.

TITOLO III - AMMINISTRATORI

Articolo 16

La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di tre a massimo di sette membri da stabilire dall'Assemblea all'atto della nomina; durano in carica per non più di tre anni e sono rieleggibili.

La cessazione dall'Ufficio degli Amministratori e la loro sostituzione sono regolate dalla legge e dal presente Statuto.

La nomina della metà più uno degli Amministratori spetta ai soci di cui all'art. 5, terzo comma, del presente statuto; gli altri Amministratori sono nominati dagli altri soci, qualora di tale facoltà intendano avvalersi in sede di assemblea.

Tale procedura non troverà applicazione in caso di elezione del Consiglio di Amministrazione a votazione unanime.

Articolo 17

Agli Amministratori spetta in ogni caso il rimborso delle spese sostenute in ragione del loro ufficio.

Articolo 18

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per l'Amministrazione ordinaria e straordinaria della Società, nulla eccettuato o escluso, e provvede a tutto quanto non sia per legge o per Statuto riservato all'Assemblea.

Articolo 19

Il Consiglio, ove non vi abbia provveduto l'Assemblea all'atto della nomina, elegge nel proprio seno il Presidente, da nominare fra i membri designati dai soci di cui all'art. 5, terzo comma, del presente Statuto, ed al quale spetta la firma sociale e la rappresentanza legale della società di fronte ai terzi ed in giudizio, con facoltà di promuovere azioni od istanze giudiziarie ed amministrative per ogni grado e tipo di giurisdizione ed anche per giudizi di revocazione e cassazione.

Il Consiglio, nelle sue riunioni, può individuare il Segretario anche al di fuori dei propri membri.

Articolo 20

Il Consiglio, oltre che al Presidente, ha facoltà di delegare

le proprie attribuzioni a uno o più dei suoi componenti,
determinando i limiti della delega e fissando il relativo
emolumento.

Articolo 21

Nei limiti dei loro poteri, il Presidente e gli Am-
ministratori Delegati, ove nominati, possono rilasciare a
terzi procure speciali per atti o categorie di atti
predeterminati con deliberazione del Consiglio di Am-
ministrazione.

Articolo 22

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente, o
da chi ne fa le veci, ogni volta che egli lo ritenga opportu-
no e, di regola, almeno una volta ogni tre mesi, nella sede
sociale ed anche altrove con lettera raccomandata almeno cin-
que giorni prima di quello fissato per l'adunanza; in caso di
urgenza può essere convocato telegraficamente o con telefax
almeno tre giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

La convocazione del Consiglio può anche essere richiesta da
almeno due Consiglieri; la richiesta dovrà contenere
l'indicazione specifica degli argomenti da trattare.

Articolo 23

Il Consiglio delibera validamente con il voto favorevole del-
la maggioranza degli Amministratori in carica.

Articolo 24

I verbali delle riunioni del Consiglio di Amministrazione

sono trascritti sull'apposito libro e sono firmati dal
Presidente e dal Segretario.

Le copie gli estratti dei verbali, anche per la loro
produzione in giudizio, sono dichiarati conformi dal
Presidente e dal Segretario o dal Notaio.

~~TITOLO IV - COLLEGIO SINDACALE~~

~~Articolo 25~~

Il Collegio sindacale, ove costituito, si compone di tre
Sindaci Effettivi, dura in carica tre anni ed i suoi membri
sono rieleggibili.

Il Presidente del Collegio dovrà essere scelto tra gli
iscritti nel Ruolo dei Revisori Ufficiali dei Conti; tutti i
membri del Collegio dovranno essere iscritti nel Registro dei
Revisori Contabili.

L'emolumento per il Collegio sindacale è determinato sulla
base dell'onorario minimo previsto dalla Tariffa Profes-
sionale dei Dottori Commercialisti vigente alla fine di ogni
esercizio sociale.

~~TITOLO V - FINANZIAMENTO SOCI~~

~~Articolo 26~~

I soci potranno erogare alla società finanziamenti a titolo
di mutuo, anche infruttifero, ai sensi e nei limiti delle
norme vigenti.

~~TITOLO VI - ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO~~

~~Articolo 27~~

~~Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.~~
~~Alla fine dell'esercizio sociale l'Organo di Amministrazione~~
~~procederà alla formazione del bilancio da compilarsi con~~
~~l'osservanza delle norme di legge.~~

~~Articolo 28~~

~~Gli utili netti risultanti dal bilancio debitamente approvato~~
~~saranno ripartiti come segue:~~

~~- il 5% alla riserva legale sino al raggiungimento del minimo~~
~~previsto dalla legge:~~

~~- il 95% ai soci, in proporzione alle rispettive quote di~~
~~capitale, salva diversa destinazione deliberata con la mag-~~
~~gioranza prevista dall'Assemblea ordinaria.~~

~~TITOLO VII - SCIoglimento E LIQUIDAZIONE - RINVIO~~

~~Articolo 29~~

~~Addivenendosi in qualsiasi tempo o per qualsiasi causa allo~~
~~scioglimento della società, l'Assemblea Straordinaria~~
~~determinerà le modalità della liquidazione e nominerà uno o~~
~~più liquidatori fissandone i poteri.~~

~~Articolo 30~~

~~Per tutto quanto non espressamente previsto e regolato dal~~
~~presente Statuto, si fa riferimento alle disposizioni del~~
~~C.C. in materia di società a responsabilità limitata ed alle~~
~~leggi speciali vigenti in materia.~~

~~F.to: Adriano Chini-Giovanni Gozzini-Rosanna Montano Notaio.~~



**CASSA
DI RISPARMIO
DI FIRENZE**

Società per Azioni
Sede Sociale e Direzione Generale in Firenze
Capitale Sociale L. 1.000.000.000 int. vers.
Riviera L. 241.800.246.297
Reg. Soc. Tribunale di Firenze n. 61432
Codice Fiscale e Part. IVA 01385190485
Gruppo Casse Toscane S.p.A.
Iscritta all'Albo Gruppi Creditizi

CAMPI BISENZIO

ALLEGATO ²¹⁵⁴
ALL' ATTO REP. N.

10436

Filiale

407
matr.

24089/2913

SOCIETA' COSTITUENDE

RICEVUTA DI DEPOSITO PROVVISORIO DEI TRE DECIMI DEL CAPITALE versati in data **14 MAR. 1996**

Società costituenda: **IDEST S.R.L.** (denominazione o ragione sociale) **P.ZA DANTE 36 - CAMPI BISENZIO** (Sede)

(scopo sociale) **L. 125.000.000** (capitale in denaro)

Versante **DONENICO BARTOLINI** residente in **FIELE**

Via/Piazza **PRIMO LUTTENBERG, 5**

DEPOSITO PROVVISORIO dei TRE DECIMI del capitale predetto, costituito a tenore e per gli effetti degli articoli:

2329 Cod. Civ. (per la costituzione di Soc. per Azioni)

2464 Cod. Civ. (per la costituzione di Soc. Acc. per Az.) che si restituisce oggi alle persone in calce indicate:

2475 Cod. Civ. (per la costituzione di Soc. resp. lim.)

SOCI SOTTOSCRITTORI			Quota di partecipazione ai tre decimi (importi in lire)
COGNOME E NOME	LUOGO E DATA DI NASCITA	INDIRIZZO	
COMUNE DI CAMPI BISENZIO			22.500.000
DBA - ASSOCIAZIONE			15.000.000
Ammontare complessivo versato			37.500.000

(diconsi Lire **TRENTASETTENMILLONI CINQUECENTOMILA**)

AVVERTENZE

Nel confronti di coloro che hanno proceduto al versamento dei decimi alla Banca la presente ricevuta non avrà più alcun effetto dopo che la Società sarà stata iscritta nel Registro delle Imprese, perché, a norma di Legge (Artt. 2329, 2464 e 2475 C.C.) i decimi versati dovranno essere restituiti alla Società e per essa «agli Amministratori» o a chi per loro.

Se decorso un anno dal predetto versamento la Società non risulterà iscritta nel sindacato registro, i decimi versati dovranno essere restituiti ai sottoscrittori.

In ambedue i casi innanzi previsti la presente ricevuta dovrà essere restituita alla Banca al momento del ritiro dei decimi.

Fino all'attuazione del Registro delle Imprese dovranno essere applicati gli Artt. 100 e 101 delle disposizioni di attuazione del Codice Civile.

Resta convenuto che le somme versate sono infruttifere.

Per il rimborso valgono le norme riportate sul retro.



IL CASSIERE

[Signature]

IL RESPONSABILE DELLA FILIALE
CASSA DI RISPARMIO DI FIRENZE
Succursale di CAMPI BISENZIO

MODALITÀ DI RIMBORSO

Art. 1 - Ai fini della restituzione delle somme depositate — che avviene mediante accreditamento su un conto intestato agli aventi diritto o attraverso emissione di assegno circolare intrasferibile all'ordine degli stessi — all'azienda di credito deve essere presentata in ogni caso la ricevuta di versamento oppure copia autentica dell'atto costitutivo della società, ove la ricevuta stessa risulti allegata in originale a tale atto.
Nel caso in cui non siano in grado di presentare la ricevuta, gli aventi diritto alla restituzione del deposito devono sottoscrivere una dichiarazione che, indicando i motivi della mancata presentazione (distruzione, smarrimento o sottrazione), manlevi l'azienda di credito da ogni eventuale danno che possa derivare a qualunque titolo per avere restituito il deposito senza presentazione della ricevuta.

Art. 2 - In caso di avvenuta costituzione della società, deve altresì essere prodotto certificato della cancelleria del Tribunale nella cui circoscrizione trovasi la sede sociale — rilasciato in data recente e comunque non anteriore ad un mese — attestante che la società è stata iscritta e si trova nel pieno e libero possesso dei suoi diritti; da tale certificato devono altresì risultare le generalità complete degli amministratori in carica che hanno la rappresentanza della società, precisando se a firma congiunta o disgiunta.

Art. 3 - In caso di mancata costituzione della società, deve altresì essere prodotto certificato della cancelleria del Tribunale competente — rilasciato in data recente e comunque non anteriore ad un mese — attestante che non è stato iscritto né depositato alcun atto relativo alla società che si doveva costituire.

Art. 4 - In caso di regolare costituzione della società, i soggetti legittimati a chiedere la restituzione delle somme sono gli amministratori in carica che hanno la rappresentanza della società stessa. In caso di mancata costituzione, i soggetti legittimati a chiedere la restituzione delle somme sono i sottoscrittori, decorso un anno dalla data del deposito.

Art. 5 - In caso di mancata costituzione della società, il rimborso viene effettuato agli aventi diritto congiuntamente e solo in casi eccezionali l'azienda di credito si riserva la facoltà di consentirlo *pro quota* ai singoli sottoscrittori. È del pari facoltà dell'azienda di credito restituire le somme prima del decorso dell'anno del versamento, tranne che nel caso di rimborso *pro quota*, e comunque dietro presentazione, ad integrazione della documentazione di cui al precedente art. 3, di una dichiarazione di tutti i sottoscrittori, con la quale gli stessi dichiarano di rinunciare alla costituzione della società.

Io sottoscritta avv. Rosanna Montano Notaio in Firenze
attesto che la presente è copia conforme all'originale
esibitomi dagli interessati ed ai medesimi restituito
e consta di fogli uno per facciate due.
Campi Bisenzio ventisei marzo millenovecentonovantasei.
F.to: Rosanna Montano Notaio.

Attesto la sottoscrizione avv. Rosanna Montano, Notaio in

Firenze alla presente copia conforme all'originale, con-

ata di n.

Quem per

Firenze.

21 facciate e si rilascia per
"A", "B" e
5 giugno 1996

